

Associazione PREVIAMBIENTE

***Fondo Nazionale Pensione
a favore del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini***

STATUTO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Rappresentanti - Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Rappresentanti - Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Rappresentanti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26-bis - Consulta delle Organizzazioni fondatrici

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 28 - Banca depositaria

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituita l'associazione denominata "Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini", in forma abbreviata "PREVIAMBIENTE" (di seguito denominata "Fondo") in attuazione dei CCNL del 2 agosto 1995 e del 31 ottobre 1995, rispettivamente applicati nel settore pubblico e nel settore privato dei servizi di igiene ambientale, nonché dei successivi accordi del 24 luglio 1997 e del 12 gennaio 1998, sottoscritti da FEDERAMBIENTE, FISE (già AUSITRA) e le Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL (di seguito denominati "fonte istitutiva").

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

2. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti o compiere atti comunque non inerenti allo scopo per il quale è costituito.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono associati al Fondo:

- a) i lavoratori, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, o con contratto di formazione lavoro, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari almeno a sei mesi nell'arco dello stesso anno solare con la medesima azienda, con imprese del settore privato e del settore pubblico dei servizi di igiene ambientale, dell'edilizia residenziale pubblica, nonché dei servizi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, farmaceutici, cimiteriali e funerari, di pulizia e servizi integrati/multiservizi, i quali presentino domanda di associazione;
- b) i lavoratori con i predetti rapporti di lavoro che aderiscono al Fondo a seguito di conferimento, ancorché in forma tacita, del solo trattamento di fine rapporto di lavoro (di seguito, "TFR"), ai sensi dell'art.8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, (di seguito, "Decreto");
- c) le imprese che abbiano alle dipendenze lavoratori associati;
- d) i lavoratori che percepiscono prestazioni pensionistiche dal Fondo.

2. Possono, inoltre, essere associati, attraverso forme di adesione esplicita nonché per via del conferimento esplicito ovvero tacito del TFR, i lavoratori, e conseguentemente le imprese da cui dipendono, i cui rapporti di lavoro siano regolati da CCNL stipulati da almeno una delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori ed almeno una delle Organizzazioni datoriali di cui all'art.1, comma 1, del presente Statuto. La possibilità di adesione dei lavoratori dei predetti settori, convenzionalmente denominati settori affini, è comunque subordinata alla stipula di un accordo o contratto collettivo di lavoro che preveda la costituzione di trattamenti pensionistici complementari attraverso l'adesione al Fondo e che non contenga disposizioni in contrasto con le previsioni del presente Statuto.

3. Possono, infine, essere associati al Fondo i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, delle Organizzazioni stipulanti la fonte istitutiva ovvero gli accordi o contratti collettivi dei settori affini. In tal caso non opera l'associazione al Fondo delle predette Organizzazioni.

4. Previo apposito accordo collettivo di lavoro, possono conservare la qualità di associati al Fondo gli aderenti che, a seguito di trasferimento di azienda operato ai sensi dell'art.47, della legge n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al comma 1, lettera a) e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi una forma di previdenza complementare, con l'effetto del conseguimento della qualità di associata anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. Al comparto BILANCIATO sono iscritti tutti gli aderenti al 31 dicembre 2006. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta, i versamenti contributivi confluiscono nel comparto GARANTITO. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

4. Al momento dell'avvio dell'operatività del comparto GARANTITO, ad ogni aderente è data facoltà di trasferire la propria posizione al predetto comparto.

3. La Nota informativa riporta informazioni dettagliate in ordine ai profili di rischio e rendimento dei predetti comparti e contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) direttamente a carico dell'aderente, calcolate in cifra fissa, sulla base di modalità

stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** in % del patrimonio del singolo comparto;

c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo definisce la misura, i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa, dandone inoltre comunicazione alla Consulta delle Organizzazioni Fondatrici di cui al successivo articolo 26-bis.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva ovvero, per i lavoratori dei settori affini, dai rispettivi accordi o contratti di lavoro ovvero, per i lavoratori subordinati delle Organizzazioni sindacali e datoriali di cui al precedente articolo 5, comma 3, dalle rispettive fonti collettive, in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto. Le parti aziendali, previo accordo, possono stabilire il versamento di quote di TFR superiori a quelle stabilite dall'accordo collettivo nazionale di settore.
3. E' facoltà dell'aderente versare al Fondo una contribuzione maggiore ovvero, in caso di disoccupazione, inferiore rispetto alle predette misure minime, riportate nella Nota informativa, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, può proseguire la contribuzione al Fondo se nella nuova attività lavorativa intrapresa non sia operante una forma pensionistica complementare ovvero non svolga alcuna attività.
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente, attraverso il versamento della contribuzione dovuta maggiorata dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo, registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

10. Nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi ed altre assenze) permane l'associazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore associato è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione disciplina le diverse fattispecie e le relative modalità di versamento delle contribuzioni.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e lett. b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione

della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

5. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

6. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

8. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei Rappresentanti;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Rappresentanti - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 50 componenti, di seguito denominati "Rappresentanti", dei quali 25 in rappresentanza dei lavoratori e 25 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. L'assemblea dei Rappresentanti, in occasione del suo rinnovo e previa modifica dello statuto, può incrementare il numero complessivo dei membri in relazione all'accesso al Fondo di lavoratori e imprese dei settori affini, fermo restando il rispetto del criterio di pariteticità fra i componenti in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. I Rappresentanti restano in carica tre anni e sono rieleggibili sino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Qualora uno dei Rappresentanti nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Rappresentante subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Rappresentanti in carica all'atto della sua elezione.
5. All'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, ciascun rappresentante chiamato a costituire rispettivamente il Consiglio e il Collegio sarà sostituito dal primo dei non eletti riportati nella rispettiva lista elettorale di riferimento.

Art. 16 - Assemblea dei Rappresentanti - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:

- a) approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni di cui al presente statuto e delibera in ordine alla misura degli eventuali emolumenti;
- c) nomina del Collegio dei Sindaci, secondo le previsioni di cui al presente statuto e delibera in ordine alla misura degli emolumenti;
- d) conferimento dell'incarico di controllo contabile e di certificazione del bilancio a soggetto di cui all'art. 2409-*bis* del codice civile e delibera del relativo emolumento, sentito il Collegio dei Sindaci;
- e) revoca di componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e del soggetto cui è affidato il controllo contabile ed avvio dell'eventuale azione di responsabilità a carico degli stessi;
- f) indirizzi generali dell'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria, sulla base di elementi e proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) attivazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

3. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- a) modifiche dello Statuto proposte o dal Consiglio di Amministrazione o da almeno la metà dei rappresentanti;
- b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea dei Rappresentanti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera del Consiglio di Amministrazione stesso con contestuale indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione. La convocazione è effettuata a mezzo raccomandata, da inviare ai rappresentanti, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Rappresentanti, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Rappresentanti e delibera con il voto favorevole dei sei decimi dei Rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei Rappresentanti. Quando sia convocata per decidere modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Rappresentanti; quando sia convocata per decidere lo scioglimento del Fondo, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Rappresentanti.
6. Ogni Rappresentante ha diritto ad un voto. Ogni Rappresentante può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Rappresentante della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Rappresentante le deleghe non possono superare il numero di una.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non Rappresentante, nominato dall'Assemblea, ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
9. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente.
10. Il Presidente dell'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 8 ad un massimo di 18 componenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri e/o ad un Comitato Esecutivo nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

2. In attuazione del principio di pariteticità, i Rappresentanti dai lavoratori ed i Rappresentanti dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi Consiglieri sulla base di liste di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali. Tali liste saranno predisposte disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva, rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro. Potranno essere presentate liste anche da parte di componenti dell'Assemblea rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro associati, purché sottoscritte da almeno un terzo dei medesimi Rappresentanti.

3. L'elezione dei Consiglieri rappresentanti delle imprese per la costituzione o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati composte da un numero dei consiglieri effettivi eleggibili. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri di espressione delle imprese. A partire dal terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dai membri di espressione delle imprese.

4. L'elezione dei Consiglieri rappresentanti dei lavoratori per la costituzione e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri effettivi eleggibili. Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri di espressione dei lavoratori. A partire dal terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti, Costituiscono il Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dai membri di espressione dei lavoratori.

5. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Per almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono sussistere i requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/1997, nel rispetto del principio di partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.

6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

7. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. Il mandato del primo Consiglio di Amministrazione eletto dopo la costituzione del Fondo non conta ai fini di tale limite.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo consigliere spetta alla componente dell'assemblea della quale era espressione il consigliere mancante.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, nomina il Direttore Generale Responsabile del Fondo e ne fissa le rispettive competenze;
 - c) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio del Fondo;
 - d) decide, la politica di investimento;
 - e) sceglie i soggetti cui affidare la gestione delle risorse e lo svolgimento delle attività del Fondo e stipula le relative convenzioni con i soggetti abilitati alla gestione delle risorse tra quelli indicati all'art. 6 del Decreto;
 - f) individua la banca depositaria delle risorse affidate in gestione, stipula la convenzione e definisce le modalità di sostituzione della Banca stessa;
 - g) individua l'eventuale gestore Amministrativo del Fondo;
 - h) propone all'Assemblea la nomina della società incaricata del controllo contabile e

- della certificazione del bilancio del Fondo;
- i) sottopone all'Assemblea ordinaria proposte attinenti agli indirizzi generali e all'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo secondo la normativa vigente;
 - j) predispone i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ed adotta le scritture contabili e le misure di rendicontazione previste dalla vigenti disposizioni normative;
 - k) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e, comunque, in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;
 - l) decide in ordine a problematiche inerenti all'adesione al Fondo, nonché su eventuali ricorsi dei soci;
 - m) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - n) definisce i criteri e le misure da applicare in caso di mancato versamento dei contributi;
 - o) delibera sulle conseguenze di comportamenti anomali da parte dei soci;
 - p) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
 - q) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
 - r) ha l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge, nonché di porre in essere gli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - s) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto;
 - t) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega.
 - u) informa delle proprie riunioni la Consulta delle organizzazioni fondatrici, di cui all'art. 26-bis del presente Statuto, e preventivamente ne riceve il parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi generali del Fondo così come previsto dallo Statuto ed anche con riferimento alle materie di competenza delle fonti istitutive.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno tre componenti lo richiedano.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, con indicazione del luogo, giorno e ora e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, da spedire ai componenti il Consiglio stesso ed al Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente.
4. Le sedute del Consiglio sono valide se tenute alla presenza della metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità con il doppio voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Sono fatte salve eventuali previsioni della normativa vigente e delle disposizioni della COVIP.
5. I consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.
6. Per le delibere aventi ad oggetto le materie concernenti l'attuazione degli articoli 6, 6 bis e 6 ter del Decreto 124, è necessaria la presenza di almeno il 50% degli amministratori in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a) o b) del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/1997, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza delle imprese associate.
7. E' consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.
8. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
9. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
10. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per essa in giudizio e può delegare avvocati o procuratori.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, ha l'obbligo di comunicare alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive; convoca e presiede le sedute degli organi sociali (Assemblea o Consiglio di Amministrazione); provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi; salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti il Consiglio.

Art. 23 - Direttore Generale Responsabile del Fondo

1. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui

risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Direttore Generale Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene sulla base delle medesime modalità previste per i componenti il Consiglio di Amministrazione, così come richiamate all'articolo 18, commi 2, 3 e 4.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima

Assemblea successiva provvederà alla validazione della sostituzione e alla elezione di altro supplente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con quella di dipendente del Fondo.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di controllo contabile è attribuita ad un soggetto esterno di cui all'art.2409-*bis* del c.c.

2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
9. E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio stesso mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.

Art. 26-bis - Consulta delle Organizzazioni fondatrici

1. La Consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 16 rappresentanti.
2. Fermi restando il principio di pariteticità e la maggioranza delle Organizzazioni fondatrici, possono far parte della Consulta un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti i CCNL applicati ai lavoratori ed imprese associate al Fondo. In tal caso, il numero dei componenti la consulta potrà essere ampliato.
3. La Consulta è informata delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e

preventivamente può fornire al Consiglio il proprio parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi generali del Fondo, così come previsto dallo Statuto ed anche con riferimento alle materie di competenza delle fonti istitutive. Il parere deve essere fornito entro 15 giorni o entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione. Il parere della Consulta è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.

4 Alla Consulta è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie proposte dalle parti istitutive.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società incaricata del controllo contabile e della certificazione del bilancio.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile e della certificazione del bilancio devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. In particolare, i datori di lavoro, sulla base delle modalità e dei termini fissati dal Fondo, sono tenuti a comunicare la misura delle retribuzioni utili ai fini del calcolo dei contributi dovuti, nonché le risoluzioni del rapporto di lavoro, con separata evidenza di quelle realizzatesi per effetto del decesso del lavoratore associato.
5. Salva diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, l'associazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Il consiglio di Amministrazione comunica tempi e modalità per il versamento dei contributi.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. Per lo scambio dei flussi informativi e la gestione degli stessi il Fondo applicherà le disposizioni previste dalla legge n. 675/96 in materia di tutela della privacy.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Rappresentanti alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
4. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
5. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per gli associati che fruiscono dell'erogazione della rendita.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.